

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 5227

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CASATI, BRUNI GIOVANNI, CARELLI, ERMELLI CUPPELLI, GELLI, GUERZONI, PORTATADINO, SAVINO, SEPPIA, SOAVE, TESINI**

*Presentata il 13 novembre 1990*

**Nuove norme in materia di riordinamento dell'istituto magistrale, della scuola magistrale e del liceo artistico**

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'approvazione della legge di riforma degli ordinamenti didattici universitari introduce la formazione universitaria dei docenti della scuola materna ed elementare con l'istituzione di uno specifico corso di laurea. Ciò significa che nel giro di pochi anni l'istituto magistrale e la scuola magistrale perderanno il ruolo formativo dei docenti di quegli ordini di scuola e si troveranno inoltre nella paradossale situazione di non poter garantire ai propri studenti l'accesso all'università, se non alla condizione di istituire corsi integrativi.

Questa situazione, determinatasi in seguito all'approvazione della legge sopra

richiamata, causerebbe una crisi gravissima e irreversibile dell'istituto e della scuola magistrale, con problemi facilmente intuibili.

Di qui l'esigenza di provvedere con assoluta urgenza alla quinquennalizzazione dei corsi, che ora, come si sa, sono di durata quadriennale e triennale.

Si propone la stessa operazione per il liceo artistico, i cui corsi sono di durata quadriennale. È opportuno sottolineare, infine, che l'approvazione di questa legge non significa la rinuncia alla riforma della scuola secondaria superiore e dell'esame di maturità, che devono essere affrontate con la massima urgenza.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Riordinamento dell'istituto magistrale  
e della scuola magistrale).*

1. Al fine di promuovere la formazione dei giovani nel campo delle scienze dell'educazione e delle connesse scienze sociali, e di consentire il loro accesso alla università, l'istituto magistrale e la scuola magistrale sono ordinati secondo una durata quinquennale.

2. Il nuovo ordinamento è attuato gradualmente a partire dalla prima classe. L'entrata in funzione delle ultime due classi del quinquennio della scuola magistrale a partire dall'anno 1994 e dell'ultima classe del quinquennio dell'istituto magistrale a partire dall'anno 1995 è subordinata alla copertura finanziaria, mediante provvedimento legislativo, del maggior onere relativo al triennio 1994-1996.

3. Le materie, i programmi, gli orari e le prove di idoneità sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

4. Conseguentemente si provvede alla rideterminazione delle cattedre, assicurando, in ogni caso, la piena utilizzazione del personale docente.

5. Per l'attuazione di quanto previsto dai commi 3 e 4 il Ministro della pubblica istruzione si avvale di una commissione di esperti.

6. A partire dal quarto anno successivo a quello di avvio del nuovo ordinamento sono soppressi i corsi annuali integrativi di cui all'articolo 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910.

7. Le disposizioni del presente articolo hanno immediata applicazione, senza la gradualità prevista dal comma 2, per quegli istituti e scuole nei quali l'ordinamento quinquennale è già attuato in via sperimentale.

## ART. 2.

*(Riordinamento del liceo artistico).*

1. Al fine di promuovere nei giovani una formazione critica nel campo della espressione figurata e la conoscenza dei problemi relativi all'espressione umana nella sua dimensione teorica generale e in quella operativa, il liceo artistico è ordinato secondo una durata quinquennale con un'unica sezione.

2. Il nuovo ordinamento è attuato gradualmente a partire dalla prima classe. L'entrata in funzione dell'ultima classe del quinquennio del liceo artistico a partire dall'anno 1995 è subordinata alla copertura finanziaria del maggior onere relativo al triennio 1994-1996 mediante provvedimento legislativo.

3. Le materie, i programmi, gli orari e le prove di idoneità sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

4. Conseguentemente si provvede alla rideterminazione delle cattedre, assicurando in ogni caso la piena utilizzazione del personale docente.

5. Per l'attuazione di quanto previsto dai commi 3 e 4 il Ministro si avvale di una commissione di esperti.

6. A partire dal quarto anno scolastico successivo a quello di avvio del nuovo ordinamento sono soppressi i corsi annuali integrativi di cui all'articolo 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910.

7. Le disposizioni del presente articolo hanno immediata applicazione, senza la gradualità prevista dal comma 2, per quegli istituti nei quali l'ordinamento quinquennale è già attuato in via sperimentale.